

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Spese di lite, compensazione: tra le gravi ed eccezionali ragioni vi è anche la giurisprudenza oscillante

Va confermato che, quanto ai presupposti indicati al secondo comma dell'[art. 92 c.p.c.](#) per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle [spese](#) del giudizio, le gravi ed eccezionali ragioni indicate dalla norma ben possono rinvenirsi anche nella oscillante soluzione data alle questioni affrontate dalla giurisprudenza.

NDR: in tal senso Cass. n. 2883 del 10/02/2014.

Tribunale di Torino, sentenza del 16.11.2017

...omissis...

dddddd in persona del curatore nominato, deducendo di aver subito danno patrimoniale in conseguenza ed a motivo dell'inesatto adempimento del mandato difensivo conferito ai predetti professionisti in relazione a due procedimenti intrapresi avanti al TAR Piemonte per ottenere l'annullamento di delibere assunte dal Comune di Bagnolo Piemonte nelle date 30.12.1991 e 9.8.1993 ed aventi ad oggetto delibere di determinazione di canoni di affitto di cave di estrazione e lavorazione di pietre da costruzione, delibere che avevano

elevato i canoni da Lire 17.920.000 a Lire 152.000.000 per l'anno 1992 e Lire 136.000.000 per l'anno 1993.

La difesa attorea ha dedotto che sebbene con le sentenze nn. 1522/2003 e 1524/2003 avessero accolto i ricorsi e con riferimento alla posizione di altri ricorrenti annullato le delibere, gli effetti favorevoli di tali pronunce non si erano estesi anche alla posizione della società a motivo del fatto che dette decisioni avevano anche dichiarato inammissibili le domande (di annullamento) in quanto erroneamente proposte in nome e per conto ddddddizione attorea, sarebbe derivato la decisione del Comune di Bagnolo di respingere l'istanza di ripetizione delle somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, decisione comunicata con missiva 27.6.2005, nonché l'esclusione dalla sottoscrizione e dagli effetti dell'accordo che venne sottoscritto in data 26.7.2012 a mezzo del quale - successivamente ad altra a pronuncia del TAR n. 925 del 2.3. 2007, nuovamente adito per l'annullamento di delibera del Comune confermativa degli atti deliberativi del 1991 e 1993 già annullati con le pronunce precedenti - altri ricorrenti definirono transattivamente il contenzioso con previsione di rimborso del 60 % della sorte capitale e degli interessi legali sino a quel momento maturati.

La società attrice ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma complessiva di Euro 135.965,16, comprensiva della restituzione del compenso professionale a suo tempo corrisposto, oltre a rivalutazione ed interessi

Si sono costituiti entrambi i convenuti.

L'avv. *omissis* ha contestato di aver mai ricevuto dall'attrice mandato difensivo, eccependo che la presenza anche del proprio nominativo nella procura speciale rilasciata dai clienti e contenuta nei ricorsi sarebbe stata dovuta a mera scelta organizzativa dello studio, nel quale egli aveva collaborato sino al 1997, e non già all'esistenza di un rapporto professionale con la *omissis* e/o con altri ricorrenti, mandato che secondo il predetto convenuto venne all'epoca conferito unicamente all'avvocato *omissis*.

Contestato quindi anche nel merito il fondamento della pretesa risarcitoria attorea - deducendo in particolare l'erroneità della sentenza del TAR, e che l'avv. *omissis* aveva suggerito senza esito all'odierna di impugnare tale pronuncia - la difesa del convenuto ha sostenuto che l'esclusione dall'accordo transattivo andrebbe ricondotto alla mancata predetta impugnativa, ed ha concluso chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti ed in subordine contenersi eventuale condanna entro l'ammontare transattivamente riconosciuto agli altri ricorrenti.

Anche il difensore costituitosi per l'Eredità dddd contestato la responsabilità professionale addebitata, eccependo che a motivo della mancata impugnazione delle sentenza emesse dal TAR indicate come erronee, eventualità che era stata prospettata come opportuna alla società, difetterebbe nesso causale tra modalità di espletamento della prestazione professionale e danno da questa lamentato, danno che in via di subordine ha chiesto comunque contenersi nel 60% di quanto versato al Comune in conformità a quanto transattivamente definito con gli altri ricorrenti.

Sono state assunte le prove orali dedotte dalle parti ritenute rilevanti, e sostanzialmente incentrate sull'effettivo conferimento dell'incarico anche al convenuto avv. *omissis*; sulle conclusioni come in epigrafe richiamate, la causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

La domanda proposta nei confronti di entrambi i convenuti è infondata e deve essere rigettata.

In considerazione delle eccezioni relative all'insussistenza di rapporto professionale con il convenuto avvdddd stata disposta ed espletata istruttoria orale sull'effettivo conferimento anche a questi dell'incarico professionale. Circostanza che tuttavia, alla luce di un (più) approfondito esame delle altre eccezioni opposte da entrambe le difese convenute alla pretesa attorea, è da reputarsi ininfluyente ai fini della decisione.

Facendo applicazione del principio cd. "della ragione più liquida", la domanda attorea infatti può e deve essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente e dar conto della decisione su tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (si veda in argomento, tra molte, Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002).

Questione centrale per la decisione della controversia si pone invero la valutazione dell'eccezione di difetto di nesso causale tra asserito errore professionale e mancato raggiungimento dell'utilità oggetto del giudizio amministrativo intrapreso con il patrocinio dei convenuti, vale a dire la restituzione della maggior somma corrisposta (anche) dalla *omissis* in ottemperanza delle delibere comunali che avevano elevato le tariffe per il fitto delle cave di proprietà comunale e dunque i canoni imposti a tutti gli operatori del settore.

1. Caratteri costitutivi dell'inadempimento in relazione alla prestazione professionale di avvocato patrocinatore in controversia giudiziale

Si ritiene opportuno premettere un conciso richiamo a quelli che sono gli elementi costitutivi della responsabilità professionale dell'avvocato che assumono rilevanza per la decisione sull'obbligazione risarcitoria prospettata in questo giudizio da parte attrice.

Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.

Dalla natura di obbligazione di mezzo e non di risultato della prestazione professionale in esame deriva tra altri effetti che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente in una determinata fase del giudizio, sicchè per la sussistenza di un danno risarcibile derivante da eventuali sue omissioni o errori deve accertarsi che essi non potessero essere emendati, ad esempio attraverso l'impugnazione della decisione avversa.

In applicazione di tale principio la Suprema Corte è giunta ad escludere responsabilità dell'avvocato in causa nella quale è stato ritenuto che il gravame, se tempestivamente proposto, avrebbe potuto essere giudicato fondato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2836 del 26/02/2002).

Tra i principi regolatori della prestazione professionale dell'avvocato ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità si rinviene inoltre quello (generale) secondo cui "la responsabilità dell'avvocato l'inesatto o mancato compimento di un'attività difensiva non può ravvisarsi per il solo fatto di un non corretto adempimento della prestazione professionale, perchè occorre anche verificare

se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta erronea del primo e se il danno prospettato sia dunque effettivamente direttamente riconducibile all'operato del professionista, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone" (così, tra altre, Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, n. 12038; Cassazione civile, sez. II, 15/12/2016, n. 25895; Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1984).

In presenza di sentenza sfavorevole per il cliente, ancorchè motivata da ragioni riconducibili all'attività difensiva posta in essere dall'avvocato, assume pertanto rilievo anche la definitività o meno di tale pronuncia, nel senso che laddove dovesse ipotizzarsi che all'esito di giudizio di successivi gradi del giudizio la decisione negativa avrebbe potuto essere modificata si ha responsabilità del difensore solo se questi abbia omesso di prospettare al proprio cliente tale possibilità, e non anche se quest'ultimo - posto di fronte all'opportunità di impugnare - non si sia più per qualsivoglia ragione avvalso di quello o di altri difensori per prevenire la formazione di giudicato sulla questione controversa.

Il principio da ultimo richiamato costituisce la ratio decidendi di pronuncia di legittimità in fattispecie che sul punto ha dato modo alla Corte di evidenziare come non sussiste responsabilità professionale se l'esito negativo definitivo - ancorchè imputato in sentenza ad erronea condotta difensiva - sia derivato dal rifiuto di proporre impugnazione pur sollecitata dal difensore, o anche dal fatto che questi sia stato sostituito da altro professionista prima della scadenza del termine per impugnare (si tratta di dddd del 15.12.2004 - atto con cui, secondo quanto sostenuto in ricorso, il predetto Ente locale aveva preteso "di far rivivere atti che hanno più di dieci anni, non tenendo conto che l'annullamento giurisdizionale (ad opera della sentenza TAR 1522/03) ex tunc" - motivando tale decisione di inammissibilità sul presupposto che la predetta società non figurava tra i ricorrenti "che avevano partecipato ai giudizi che si erano conclusi con le sentenze citate", ed argomentando come non potessero per tale motivo ritenersi estesi anche nei suoi confronti (e di altri ricorrenti nella medesima situazione) "gli effetti del giudicato di accoglimento formatosi nei predetti giudizi".

La ratio decidendi della pronuncia con cui il TAR dichiarò l'inammissibilità della domanda formulata dall'odierna attrice nel giudizio impugnatorio n. Rg. 1203 del 2005 richiama e si fonda sul principio dei limiti soggettivi del giudicato ricavabile dall'art. 2909 c.c. che troverebbe anche nel processo amministrativo suo ambito "negli stretti limiti degli interessi sostanziali fatti valere dall'istanze, delle censure e dedotte e delle contrapposte eccezioni sollevate" (così ancora, in motivazione, la pronuncia n. 925/2007 del TAR).

Tale principio, si osserva, è stato invocato con riferimento a precedenti giudizi che, per quel che risulta agli atti, vertevano sulla legittimità della delibera n. 730 del 30 dicembre 1991 che aveva approvato le nuove "tariffe cave per il 1992", e della delibera 9 agosto 1993 n. 333 che aveva applicato anche per l'anno 1993 "il predetto aumento tariffario" e quindi i corrispettivi pretesi a titolo di "canone fitto cave" (il corsivo riporta definizioni contenute nelle due pronunce); giudizi il cui esito era stato quello di accoglimento delle eccezioni illegittimità, in quanto decisione priva di "valida giustificazione ed approfondita valutazione dei costi e ricavi della gestione dei beni concessi" ed assunta unicamente per "contingenza finanziaria del Comune".

La regola dell'efficacia inter partes del giudicato di annullamento soffre tuttavia - secondo la costante giurisprudenza, non solo amministrativa - di un'importante eccezione nel caso in cui l'annullamento colpisca talune "peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi una pluralità di destinatari, contenuto inscindibile ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari". Lo ha rilevato la Suprema Corte in pronuncia (n. 2734 del 13/03/1998), che tra gli atti di cui sopra ha menzionato "quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti collettivi, generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili), quali i provvedimenti determinativi di tariffe di servizi"

La decisione di inammissibilità del ricorso dell'odierna attrice di cui alla sentenza n. 925/07 non ha tenuto conto dell'importante principio sopra richiamato - che era stato peraltro ribadito (ancora pochi mesi prima di quella decisione) anche dall'Adunanza Plenaria del Cons. Stato 11 gennaio 2007, n. 1, secondo cui "in coerenza con il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla efficacia "erga omnes" della sentenza di annullamento di un atto generale dal contenuto inscindibile", l'atto generale definitivamente caducato non trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti interessati "anche se non abbiano proposto ricorso ovvero abbiano proposto un ricorso respinto".

Tra gli atti amministrativi a contenuto generale destinati a provvedere in modo unitario e indivisibile nei confronti di una pluralità di destinatari, deve qui rimarcarsi, rientrano le delibere che determinino per i soggetti obbligati tariffe ed ammontare di canoni concessori (Consiglio di Stato, sez. VI, 27/12/2010, n. 9421), e dunque anche quelle che sono state annullate con le sentenze del TAR nn. 1522 e 1524 del 2003.

Come correttamente rilevato dalla difesa dei convenuti, anche nella vicenda processuale in esame era allora doveroso quantomeno dubitare che - contrariamente a quanto affermato dal TAR Piemonte - la decisione di annullamento potesse ritenersi limitata nei suoi effetti alle sole parti in causa; ben potendosi invece sostenere - proprio sulla base della giurisprudenza anche amministrativa intervenuta sull'argomento - che tale annullamento avrebbe potuto (e dovuto) estendere i suoi effetti a beneficio anche di coloro che, ancorchè rimasti estranei (anche, come è stato per la vicenda processuale in esame, per motivi meramente formali) al giudizio passato in giudicato e conclusosi con le decisioni che aveva dichiarato l'illegittimità dell'atto, si trovavano tuttavia nelle medesime condizioni degli altri ricorrenti che avevano visto accogliere il ricorso, vale a dire nella posizione di creditori del Comune di Bagnolo Piemonte a titolo di indebito oggettivo per aver corrisposto i canoni in forza delle delibere annullate: provvedimenti amministrativi questi, come detto, aventi natura generale ad effetti inscindibili e che - annullati, come è avvenuto nel caso di specie - non avrebbero pertanto potuto protrarre i loro effetti nei confronti di taluni soggetti e non anche di altri. Onde evidenziare la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali tutt'altro che univoci rispetto a quello in rapporto al quale la società odierna attrice ha invocato l'inesatto adempimento della prestazione difensiva, appare pertinente ed opportuno ancora per completezza qui osservare come ancora in epoca ben successiva ai fatti di causa è intervenuta - proprio in materia di canoni per concessioni estrattive - altra pronuncia del Giudice Amministrativa che ha ribadito l'efficacia erga omnes di sentenza di annullamento di delibera su accordi

tariffari (è la vicenda decisa da T.A.R. Firenze, (Toscana), sez. II, 18/09/2015, n. 1247.

Alla luce degli orientamenti e principi giurisprudenziali formatasi nella materia oggetto del giudizio in cui si sarebbe concretizzato il dedotto inadempimento professionale assume allora rilievo determinante e deve essere qui valutata l'eccezione proposta dalla difesa di entrambi i convenuti, secondo cui se la società attrice avesse interposto appello al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza del TAR n. 925 del 2007 avrebbe potuto facilmente conseguire il proprio diritto alla restituzione degli importi versati e/o quantomeno potuto partecipare alla successiva fase di trattative che sono state avviate dal Comune di Bagnolo Piemonte durante il giudizio di appello, definitesi con l'impegno a restituire ai ricorrenti il 60% dell'importo percepito.

Le difese dei convenuti hanno documentato che il signor Pl. Vo. venne convocato dai professionisti insieme a tutti gli altri ricorrenti per la data 27.11.2003 per "una attenta disamina, caso per caso, al fine di stabilire se effettivamente ricorra o meno la necessità di contestare sul punto la decisione".

Risulta altresì che con missive 15.6.2005 la L.M.G di Vo. Pl. e c. snc autonomamente richiese la restituzione degli importi di Euro 119.400,00 ed Euro 113.460,00 versati in base alle tariffe di cui alle delibere annullate con le pronunce del TAR 1522/03 e 1524/03; e che a fronte del diniego del Comune di Bagnolo - motivato tra l'altro dall'aver provveduto con delibera n. 290 del 15.12.2004 a rinnovare gli atti deliberativi annullati - al fine di ottenere dal Giudice Amministrativo l'annullamento anche della delibera da ultimo menzionata la società si rivolse ad altro difensore, il quale predispose il ricorso (doc. 15) introduttivo del giudizio rg. n. 1203 che venne definito dalla ridetta sentenza TAR n. 925/2007 con rigetto della domanda, ed i cui elementi controversi ed opinabili sono stati sopra diffusamente tratteggiati.

Anche la prova testimoniale ha confermato la circostanza, peraltro sostanzialmente non contestata, per la quale il rapporto professionale tra società attrice e gli avv.ti *ddd* del quale erano in quel momento configurabili quei doveri di sollecitazione ed informazione finalizzati a rappresentare al cliente tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti per il raggiungimento del risultato che la giurisprudenza pone a carico del difensore (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2017, n. 21173) - interrompe il nesso causale tra condotta difensiva qui addebitata ai primi patrocinatori - vale a dire l'inesatta indicazione soggettiva nei ricorsi proposti nel 1992 e 1993 - ed il danno rappresentato dalla mancata restituzione degli importi non dovuti; esclude, per tutte le ragioni sopra esposte, che possa configurarsi a carico degli odierni convenuti l'obbligazione risarcitoria azionata e conduce al rigetto della domanda attorea.

3. Regolamentazione delle spese di giudizio

Sussistono i presupposti indicati al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

Le gravi ed eccezionali ragioni indicate dalla norma sono state infatti rinvenute anche nella "oscillante soluzione data alle questioni affrontate dalla giurisprudenza" (in argomento, ancora Cass. n. 2883 del 10/02/2014), in questo caso la giurisprudenza amministrativa, in ordine ai limiti soggettivi ed alla estensibilità degli effetti del giudicato anche oltre la sfera dei soggetti che

hanno partecipato al giudizio impugnatorio degli atti; giustifica dunque le incertezze della società qui attrice in ordine alla dedotta responsabilità professionale, correlata com'è all'effettiva emendabilità della pronuncia del 2007 del TAR che ha costituito fonte del pregiudizio lamentato in questa sede ed alla cui mancata impugnazione deve riconnettersi l'insorgere del danno indicato in citazione.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, ritenuta l'insussistenza di nesso causale tra inadempimento contestato e evento dannoso, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dalla società attrice nei confronti dei convenuti *dddd* compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.